

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA

Indice

preambolo normativo	pag 3
Art. 1 attuazione della dipartimentalizzazione	pag 4
Art. 2 ambito di applicazione e modalità organizzative	pag 4
Art. 3 definizione di dipartimento ad attività integrata	pag 4
Art. 4 funzioni del dipartimento ad attività integrata	pag 5
Art. 5 articolazione del dipartimento ad attività integrata	pag 6
– strutture complesse	pag 6
– strutture semplici	pag 6
– programmi	pag 7
– centri universitari di ricerca	pag 7
Art. 6 risorse del dipartimento ad attività integrata	pag 7
Art. 7 organi del dipartimento ad attività integrata	pag 7
Art. 8 direttore di dipartimento	pag 7
Art. 9 vice direttore di dipartimento	pag 9
Art. 10 verifica degli incarichi	pag 9
Art. 11 comitato direttivo	pag 10
Art. 12 consiglio	pag 12
Art. 13 gestione per budget dell'attività assistenziale	pag 13
Art. 14 gestione delle risorse per l'attività di didattica e di ricerca	pag 14
Art. 15 direzioni tecniche aziendali e dipartimento amministrativo	pag 14
– direzione infermieristica e tecnica	pag 15
– csaod	pag 15
Art. 16 entrata in vigore	pag 15
Art. 17 disposizioni transitorie e conclusive	pag 15

Preambolo normativo

I riferimenti normativi per la definizione del contenuto del presente regolamento sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Rettorale 31 agosto 1992, recante il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e successive modificazioni;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Rettorale 2 febbraio 1998 recante il Regolamento Generale di Ateneo e successive modificazioni;
- D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. R. 23 dicembre 2004, n. 29;
- Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell'art. 9 della L. R. 23 dicembre 2004, n. 29, sottoscritto il 09.02.05 e tutti gli accordi attuativi conseguenti;
- Decreto Rettorale 14 febbraio 2005, n. 2 recante lo Statuto di Ateneo;
- Delibera Giunta Regionale 30 gennaio 2006 n. 86 recante direttive alle Aziende Sanitarie per l'adozione dell'Atto Aziendale;
- Intesa tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena sull'atto aziendale sottoscritta il 31.05.06;
- Deliberazione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena n. 165 del 3 dicembre 2007 "Approvazione atto aziendale" poi approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n. 2021 del 20 dicembre 2007;
- Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- Contratto Collettivo Nazionale dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- Contratto Collettivo Nazionale del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale;
- Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto Università.

Art. 1

(Attuazione della dipartimentalizzazione)

1. In conformità alla normativa vigente e al protocollo d'intesa tra Regione ed Università dell'Emilia Romagna e all'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero–Universitaria Policlinico di Modena di cui alle premesse, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, di seguito denominata Azienda, e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata Università, confermano l'istituzione dei Dipartimenti ad attività integrata.
2. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione dell'Azienda, ai sensi dell'art. 7 del Protocollo di Intesa Regione-Università, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.
Le parti riconoscono nel modello dipartimentale integrato il modello di gestione più consono a promuovere e sostenere lo sviluppo armonico delle attività didattiche, di ricerca ed assistenziali.
Sono articolazioni organizzative dipartimentali: le Strutture complesse, le Strutture semplici e i Programmi. Tale articolazione organizzativa deve comunque garantire il rispetto delle finalità didattiche e di ricerca di competenza dell'Università.
3. L'Atto aziendale di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del D. Lgs 229/99 definisce l'assetto delle funzioni aziendali a supporto della gestione delle attività assistenziali. Tale assetto dovrà essere funzionale a fornire ai direttori di dipartimento strumenti adeguati all'esercizio delle funzioni delegate. Esso prevede altresì alcuni principi per lo sviluppo futuro dell'assetto organizzativo dipartimentale da attuarsi con successivi provvedimenti attuativi quali:
 - a) la gestione per aree omogenee delle attività affini;
 - b) lo sviluppo di programmi interaziendali tra i dipartimenti ad attività integrata e le altre Aziende Sanitarie previo assenso del Direttore Generale e del Rettore, qualora trattasi di personale universitario.

Art. 2

(Ambito di applicazione e modalità organizzative)

1. In conformità a quanto indicato nei titoli VII (Dipartimenti ad attività integrata) e VIII (Strutture aziendali e incarichi) dell'Atto aziendale il presente regolamento disciplina le funzioni, l'organizzazione e le modalità di gestione dei Dipartimenti Integrati.
2. Il Dipartimento Integrato rappresenta l'articolazione organizzativa di base dell'Azienda e una delle articolazioni scientifiche tipiche dell'Università. Esso aggrega una pluralità di discipline e di funzioni affini e/o complementari che perseguono comuni finalità pur mantenendo la rispettiva autonomia e responsabilità professionale ed è caratterizzato dall'integrazione di funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca.
3. L'istituzione e l'organizzazione dei Dipartimenti Integrati sono stabilite, sulla base delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, di concerto tra il Direttore Generale ed il Rettore, sentito il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Collegio di Direzione. I provvedimenti istitutivi dei Dipartimenti Integrati individuano le Strutture complesse, le Strutture semplici e i Programmi che afferiscono a ciascun Dipartimento Integrato.
4. Nei Dipartimenti Integrati viene garantita parità di trattamento al personale appartenente all'organico dell'Azienda ed al personale appartenente all'organico dell'Università, secondo quanto previsto all'art. 6 del D. Lgs 517/99 e dal Protocollo d'intesa Regione/Università.

Art. 3

(Definizione di Dipartimento ad attività integrata)

1. Il Dipartimento Integrato è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca dell'Università omogenei per fini o per metodi ed è nel contempo la struttura organizzativa fondamentale dell'Azienda sovraordinata rispetto alle Strutture complesse, alle Strutture semplici, ed ai Programmi che la compongono. E' organizzato come centro di responsabilità ed assicura unitarietà nella gestione, ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e necessaria flessibilità operativa nelle sue articolazioni organizzative.

Art. 4

(Funzioni del Dipartimento ad attività integrata)

1. Il Dipartimento Integrato tramite gli organi indicati nel presente Regolamento nella composizione prevista nei successivi articoli:
 - a) assicura e coordina le funzioni assistenziali, assegnate alle Strutture complesse, alle Strutture semplici ed ai Programmi in cui è articolato, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo integrato delle risorse assegnate (risorse umane, strumentali e finanziarie) per assicurare prestazioni sanitarie di qualità, secondo criteri di efficacia e di appropriatezza, e l'eccellenza delle attività didattiche e di ricerca;
 - b) promuove e coordina le attività di ricerca, ferma restando la libertà di ricerca di ogni singolo docente e ricercatore ad esso afferente, in conformità alla legislazione universitaria; promuove e coordina altresì l'attività di ricerca del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale
 - c) concorre con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con le altre strutture didattiche interessate, allo svolgimento dell'attività didattica, affidata sia al personale docente universitario sia al personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale all'uopo incaricato dal competente Consiglio di Facoltà universitario per qualunque scopo ed in qualunque forma attivata, nei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrali, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master universitari di primo e secondo livello, nei corsi e nelle scuole di dottorato di ricerca e nei corsi di perfezionamento, nonché allo svolgimento delle attività di aggiornamento professionale e formazione permanente;
 - d) promuove e favorisce il collegamento con le attività extra-ospedaliere, in particolare con quelle distrettuali dell'Azienda USL, per assicurare la continuità assistenziale;
 - e) individua e promuove nuove attività e/o modelli di assistenza;
 - f) valuta e verifica la qualità dell'assistenza fornita;
 - g) pianifica l'utilizzo delle risorse umane e strumentali negoziate dalla Struttura o assegnate dalle rispettive Amministrazioni;
 - h) promuove tutte le iniziative e i provvedimenti finalizzati a soddisfare i requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie in ottemperanza alla legge regionale n. 34/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) assicura il corretto accesso ai servizi, con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa relativamente ai ricoveri ed alle prestazioni ambulatoriali;
 - j) predispone e propone alla Direzione Generale programmi di formazione del personale;
 - k) promuove e coordina le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca per le discipline di sua pertinenza;
 - l) cura, limitatamente al campo di sua competenza, lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione;
 - m) facilita la valorizzazione e la partecipazione degli operatori al processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e gestionali finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi e del rendimento delle risorse, garantendo una continua e capillare diffusione delle informazioni;

- n) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Dipartimento;
- o) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato dalla legge, dall'Atto aziendale, dallo Statuto dell'Università e dai regolamenti, compresi quelli universitari e delle altre organizzazioni di ricerca e di didattica in ottemperanza a quanto previsto anche nel CCNL della dirigenza medica ed agli accordi integrativi locali.

Art. 5 **(Articolazione del Dipartimento ad attività integrata)**

(Strutture Complesse)

1. Le Strutture complesse a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria rappresentano l'articolazione settoriale del Dipartimento Integrato, per discipline e/o funzioni didattiche, di ricerca ed assistenziali.
2. Ogni Struttura complessa afferisce ad un solo Dipartimento ad attività integrata ed è caratterizzata da autonomia operativa per le specifiche competenze professionali, in campo clinico-assistenziale, scientifico, gestionale ed organizzativo per quanto riguarda le risorse specificatamente assegnate.
3. Le Strutture complesse che compongono i singoli Dipartimenti sono istituite, modificate o soppresse dal Direttore Generale, con l'Atto aziendale (art 3, comma 6 del D. Lgs. 517/99), in attuazione delle previsioni del Piano Attuativo Locale, ferma restando la necessaria intesa con il Rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di ricerca (D. Lgs. 517/99) e sentito il Rettore per le strutture complesse a direzione temporaneamente universitaria.
4. Per le strutture complesse a direzione universitaria, l'attribuzione e la revoca dell'incarico viene effettuata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento.

(Strutture Semplici)

5. Le Strutture Semplici sono articolazioni organizzative di Strutture Complesse o di Dipartimenti. Possono essere:
 - articolazione della Struttura complessa, laddove le relazioni organizzative ed assistenziali si sviluppano in prevalenza all'interno della Struttura complessa medesima (degenza, day hospital, attività ambulatoriale, ecc.);
 - articolazione dipartimentale laddove le relazioni organizzative ed assistenziali si sviluppano con più aree dipartimentali o interdipartimentali, con responsabilità organizzativa e gestionale sottoposta a programmazione e verifica dal Dipartimento Integrato di appartenenza.
6. Per particolari esigenze di integrazione clinico-organizzative espressamente individuate nella delibera istitutiva, le Strutture semplici possono afferire a Dipartimenti Integrati diversi da quelli della Struttura complessa di appartenenza.
7. Le Strutture semplici hanno autonomia nell'utilizzo delle risorse attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Il Direttore Generale istituisce le strutture semplici, valutate le esigenze organizzative e le linee di sviluppo aziendale, sentito il Direttore del Dipartimento. Con le stesse modalità procede alla loro modifica o soppressione.
9. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, attribuisce e revoca ai professori e ricercatori l'incarico di direzione di Struttura semplice dipartimentale su proposta del Direttore del Dipartimento e l'incarico di Struttura semplice su proposta del Responsabile della Struttura complessa di appartenenza con le medesime procedure previste per il personale del SSN (D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni, CCNL dirigenza medica e sanitaria vigenti).

10. L'attribuzione e la revoca per il personale dipendente del S.S.N. è regolata dal CCNL e subordinata alla valutazione del dirigente.

(Programmi)

11. Ai Professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di Direzione di Struttura complessa o semplice, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali nell'ambito dell'Azienda stessa, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. Detti incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità di Struttura complessa. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Programma non configura dipendenze gerarchiche e consente al suo Direttore di operare in piena autonomia funzionale, entro i confini del Programma stesso.

(Centri Universitari di Ricerca)

12. Il Dipartimento ad attività integrata può ospitare al proprio interno, su proposta del Direttore del Dipartimento stesso e d'intesa tra il Direttore Generale ed il Rettore, anche in via transitoria e senza alcun onere economico per l'Azienda, Centri di studio e di ricerca, purché coerenti con le linee operative del Dipartimento medesimo.

13. La partecipazione al Consiglio del Dipartimento ad attività integrata del personale di tali Centri è limitata agli aspetti inerenti all'attività di ricerca e didattica.

Art. 6

(Risorse del Dipartimento ad attività integrata)

1. Fanno parte del Dipartimento ad attività integrata:
 - a) i professori e i ricercatori universitari, anche non in convenzione, che hanno espresso opzione di afferenza al Dipartimento, nonché il personale tecnico amministrativo anche non in convenzione assegnato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - b) il personale dipendente e a contratto del Servizio Sanitario Nazionale: i dirigenti medici e sanitari, afferenti alle articolazioni organizzative del Dipartimento, nonché il personale del comparto sanità assegnato dalla Direzione dell'Azienda.
2. Nell'ambito del Dipartimento ad attività integrata, Università ed Azienda perseguono l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni amministrative, anche finalizzata all'ottimale utilizzo delle risorse.

Art. 7

(Organi del Dipartimento ad attività integrata)

1. Sono organi del Dipartimento ad attività integrata:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Consiglio di Dipartimento.
2. Il Comitato direttivo, denominato Comitato di Dipartimento nelle direttive regionali di cui alle premesse, e il Consiglio di dipartimento sono organi collegiali di supporto al Direttore del Dipartimento che li presiede.

Art. 8

(Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, entro una terna di candidati individuata dal Comitato Direttivo. In caso di dissenso

rispetto alla proposta del Comitato stesso, il Direttore Generale e il Rettore motivano. Il Direttore del Dipartimento è scelto fra i responsabili delle Strutture complesse e i professori universitari di I fascia responsabili dei programmi di cui si compone il Dipartimento sulla base di requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed organizzativa. Il Direttore di Dipartimento mantiene la responsabilità della Struttura complessa o del programma cui è preposto.

2. La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta, previa la verifica prevista all'art. 10 del presente regolamento. L'incarico può essere anticipatamente revocato oltre che nella fattispecie di cui al successivo art. 10 del presente regolamento, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, secondo il disposto del comma 14, art. 5 del D. Lgs. 517/99.
3. La carica di Direttore di Dipartimento, per i professori universitari, è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore, Preside di Facoltà, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea specialistica/magistrale e componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. Il Direttore del Dipartimento esercita le seguenti funzioni:
 - a) dirige il Dipartimento ai fini gestionali, ne garantisce il funzionamento e lo rappresenta nei rapporti con l'Azienda e con l'Università;
 - b) presiede il Comitato direttivo ed il Consiglio di dipartimento, salvo quanto indicato dall'Atto aziendale, curandone la verbalizzazione delle sedute e l'attuazione delle decisioni assunte;
 - c) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di gestione del Dipartimento negoziati con la Direzione Generale dell'Azienda. A tal fine emana direttive a tutto il personale operante all'interno del Dipartimento;
 - d) promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti, dell'Atto aziendale e dello Statuto dell'Università, tiene i rapporti con gli Organi dell'Azienda e dell'Università;
 - e) negozia il budget globale di Dipartimento con la Direzione Generale dell'Azienda, definisce i budget ed i piani di attività delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei Programmi di concerto con i rispettivi responsabili, sulla base delle linee - guida preventivamente indicate dalla Direzione Generale, in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa fra Regione ed Università;
 - f) promuove e facilita in tutte le forme ritenute utili le attività didattiche e di ricerca;
 - g) è responsabile operativo dell'applicazione del programma aziendale di gestione del rischio in ambito dipartimentale;
 - h) assicura e promuove l'implementazione del Sistema Qualità;
 - i) promuove la definizione di linee guida al fine di uniformare i comportamenti assistenziali a criteri di appropriatezza sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili, nonché di assicurare il corretto accesso ai servizi, con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa;
 - j) assicura la continuità assistenziale ricercando, ove necessario, il collegamento con le realtà territoriali e promuovendo anche l'erogazione di prestazioni socio sanitarie in particolare quelle ad elevata integrazione sanitaria;
 - k) sovrintende e gestisce il sistema premiante;
 - l) dà attuazione ai criteri definiti dalla Direzione Generale dell'Azienda per la valutazione e l'incentivazione economica da riconoscere al personale ospedaliero e universitario integrato;
 - m) pianifica e promuove le attività di formazione e aggiornamento per il personale;
 - n) può proporre alla Direzione Generale dell'Azienda, tenuto conto anche delle eventuali proposte del responsabile della Struttura complessa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di Strutture semplici. Trasmette, esprimendo parere in merito, alla Direzione Generale dell'Azienda le proposte dei Responsabili di

Struttura complessa in ordine alla nomina dei Responsabili di Struttura semplice e dei moduli professionali;

- o) è responsabile della gestione amministrativo-contabile per l'impiego delle risorse assegnate dall'Università al Dipartimento o acquisite direttamente dai docenti o ricercatori per le attività didattiche e di ricerca;
- p) ha la responsabilità complessiva dei cespiti assegnati dall'Azienda al Dipartimento, con facoltà di delega formale a una o più persone, col limite della indivisibilità dei singoli centri di costo;
- q) assicura ai professori e ai ricercatori i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione e di master universitario;
- r) predispose annualmente una relazione sui risultati dell'attività assistenziale, di didattica e di ricerca svolta nel Dipartimento;
- s) assolve ogni altro compito demandato da leggi, dall'Atto aziendale, dallo Statuto dell'Università e da regolamenti aziendali ed universitari.

Art. 9

(Vice Direttore di Dipartimento)

1. Il Vice Direttore è nominato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore. Di norma se il Direttore di Dipartimento è ospedaliero il Vice Direttore è universitario e viceversa.
2. Il Vice Direttore collabora con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni; esercita con responsabilità propria le funzioni a lui espressamente delegate dal Direttore; lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vice Direttore è individuato fra dirigenti ospedalieri e i professori universitari responsabili di Struttura Complessa, Struttura Semplice o di Programma del Dipartimento.
4. La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Nei casi in cui il Direttore di Dipartimento è un dirigente ospedaliero, il Vice Direttore universitario coordina l'attività didattica e scientifica del Dipartimento, esercitando le attribuzioni necessarie previste per legge e rappresenta, per queste funzioni, il Dipartimento nei confronti dell'Università. Assolve, inoltre, le funzioni di cui alle lettere f) o) q) del precedente articolo. Per le suddette attività, il Vice Direttore risponde ai competenti organi dell'Università.

Art. 10

(Verifica degli incarichi)

1. Gli incarichi di direzione di Dipartimento Integrato, di Struttura complessa, di Struttura semplice e di Programma sono sottoposti a verifica periodica. I Responsabili di Dipartimento, Struttura e Programma rispondono delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi assistenziali programmati, in conformità a quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto da Regione ed Università ed accordi integrativi.
2. Gli incarichi di direzione di Struttura complessa o semplice e di Programma attribuiti a docenti universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del S.S.N., secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico di cui all'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs. 229/99.

Art. 11

(Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo è composto da membri di diritto e da membri elettivi.
2. I membri di diritto sono:

- a) il Vice Direttore;
- b) i Responsabili di Struttura complessa;
- c) i Responsabili di Struttura semplice e di struttura semplice dipartimentale;
- d) i responsabili di Programma;
- e) i dirigenti con incarico professionale di alta specializzazione;
- f) i coordinatori infermieristici/tecnici di Struttura Complessa;
- g) il responsabile assistenziale di Dipartimento;
- h) il referente amministrativo ospedaliero con funzioni verbalizzanti e il segretario amministrativo universitario del Dipartimento, entrambi con voto consultivo;
- i) il Dirigente medico di Direzione sanitaria, referente del Dipartimento, senza diritto di voto.

3. I membri elettivi sono:

- a) una rappresentanza del personale dirigente medico e sanitario ospedaliero ed universitario del Dipartimento che andrà eletta in percentuale al numero dei laureati compreso nel dipartimento. I candidati verranno scelti in un'unica lista comprendente personale sia universitario sia ospedaliero;
- b) una rappresentanza degli operatori professionali (collaboratori) del comparto sanità;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dell'Università assegnato al Dipartimento;
- d) una rappresentanza dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;
- e) una rappresentanza degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;
- f) una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca afferenti al Dipartimento.

La definizione delle rappresentanze è indicata nel bando elettorale definito e sottoscritto dall'Azienda e dall'Università.

4. I membri elettivi sono nominati dal Direttore del Dipartimento.

5. I componenti elettivi del Comitato durano in carica tre anni dall'insediamento del Comitato medesimo. Le modalità di elezione sono stabilite in un apposito bando emesso a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale. In caso di cessazione anticipata o di dimissioni, chi subentra, in quanto risultato primo dei non eletti o in mancanza a seguito di elezioni suppletive, rimane in carica per il solo periodo intercorrente tra la nomina stessa e la conclusione del mandato triennale.

6. Il Comitato direttivo svolge funzioni consultive, di proposta ed esprime pareri relativamente a:

- a) pianificazione dell'utilizzo di risorse allocate al Dipartimento e gestione in comune del personale non medico e utilizzo delle altre risorse comuni;
- b) linee generali di attività del Dipartimento coerentemente con gli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale;
- c) sperimentazione ed adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza ed all'integrazione delle attività delle strutture che compongono il Dipartimento;
- d) azioni di miglioramento in esito alle valutazioni periodiche delle attività;
- e) coordinamento, sviluppo e monitoraggio delle attività di governo clinico;
- f) promozione e realizzazione di attività di ricerca clinica e operativa finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed alle modalità di erogazione dell'assistenza;
- g) valutazione e verifica della qualità dell'assistenza fornita e del corretto accesso ai servizi con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa per l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale;
- h) pianificazione delle attività formative e di aggiornamento per il personale afferente al Dipartimento;

- i) approvazione del piano annuale di Dipartimento risultante dal processo di budgeting;
 - j) svolge funzioni consultive in merito alla negoziazione di Budget globale del dipartimento con la Direzione Generale dell'Azienda sulla base delle linee guida preventivamente indicate dalla Direzione Generale.
 - k) coordinamento dell'attività infra ed extra ospedaliera connessa all'attività del Dipartimento;
 - l) indicazione, sulla base di apposita votazione, di una terna di candidati da proporre per la nomina a Direttore di Dipartimento, come definito nell'art. 8 c. 1 del presente regolamento;
 - m) svolge funzioni consultive in merito all'utilizzo di risorse economiche assegnate al Dipartimento dall'Azienda per la incentivazione economica e il disagio da riconoscere al personale del Dipartimento stesso. Esprime altresì parere sull'utilizzo dei fondi per l'acquisto di attrezzature ed altri fondi assegnati dall'Azienda al Dipartimento;
 - n) svolge funzioni consultive in merito allo svolgimento dell'attività didattica del Dipartimento affidata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia sia al personale docente universitario sia al personale appartenente al S.S.N.;
 - o) assolve ogni altro compito demandato da leggi, dall'Atto aziendale, dallo Statuto dell'Università, da regolamenti aziendali ed universitari, dalla normativa nazionale e regionale nonché dalle direttive regionali in materia di dipartimenti ad attività integrata.
7. Il Comitato Direttivo limitatamente ai docenti e al personale ospedaliero dirigente laureato:
- a1. esprime parere sulla congruità delle richieste di afferenza al Dipartimento presentate dai docenti, ricercatori universitari;
 - b1. delibera, nei limiti della delega annuale di cui al successivo art. 12, comma 5, lett. e), eventualmente conferita dal Consiglio di Dipartimento, le spese e l'utilizzo dei fondi disponibili in conformità al bilancio preventivo approvato dal Dipartimento.
8. Le sedute del Comitato direttivo, convocate dal Direttore di Dipartimento almeno una volta ogni due mesi, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato stesso, dedotti gli assenti giustificati, e le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore di Dipartimento o del Vice Direttore nei casi di cui al punto 2 dell'art. 9 del presente regolamento. In seconda convocazione, le sedute sono valide qualsiasi sia il numero dei componenti presenti. La convocazione delle sedute può essere fatta in prima ed in seconda convocazione con il medesimo avviso. La convocazione dovrà essere inviata entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la seduta. In caso di comprovata urgenza, il Direttore può convocare la seduta con un preavviso inferiore. Di ogni seduta viene redatto un verbale delle decisioni prese che viene trasmesso al Direttore Generale, al Rettore ed al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 12 (Consiglio)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da membri di diritto e dai membri elettivi.
- 2. I membri di diritto sono:
 - a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori universitari afferenti al Dipartimento;
 - b) il personale tecnico universitario integrato quale personale dirigente assegnato al Dipartimento;

- c) i dirigenti medici di ruolo e a contratto ex art. 15 septies D.Lgs. 229/99;
- d) il personale dirigente sanitario afferente alle Strutture complesse, alle Strutture semplici ed ai Programmi;
- e) i coordinatori infermieristici/tecnici di Struttura Complessa;
- f) il responsabile assistenziale di Dipartimento;
- g) il referente amministrativo ospedaliero e il segretario amministrativo universitario con funzioni verbalizzanti, entrambi con voto consultivo.

I membri elettivi sono:

- a) una rappresentanza del personale tecnico - amministrativo dell'Università assegnato al Dipartimento;
- b) una rappresentanza del personale del comparto sanità;
- c) una rappresentanza dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;
- d) una rappresentanza degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;
- e) una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca afferenti al Dipartimento;
- f) una rappresentanza degli studenti.

La definizione delle rappresentanze è indicata nel bando elettorale definito e sottoscritto dall'Azienda e dall'Università.

Alle sedute del Consiglio partecipano il Dirigente medico di Direzione Sanitaria, referente del Dipartimento, un componente della Direzione Infermieristica e Tecnica, e, senza diritto di voto, i due dirigenti amministrativi individuati dall'Azienda e dall'Università o loro delegati.

3. I componenti elettivi del Consiglio durano in carica tre anni dall'insediamento del Consiglio medesimo. In caso di cessazione anticipata o dimissioni, chi subentra, in quanto risultato primo dei non eletti o, in mancanza, a seguito di elezioni suppletive, rimane in carica per il solo periodo intercorrente tra la nomina stessa e la conclusione del mandato triennale.
4. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio è disposta dal Direttore del Dipartimento.
5. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) definisce le linee generali di attività del Dipartimento, sia secondo le linee guida indicate dall'Azienda e dall'Università, sia secondo programmi pluriennali che tengano conto delle finalità di ricerca proprie del Dipartimento, e detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca;
 - b) approva la relazione consuntiva annuale del Direttore sul budget relativo alle attività, alle risorse e agli obiettivi del Dipartimento;
 - c) approva, per quanto di competenza, contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle risorse assegnate e nel rispetto delle normative ospedaliere ed universitarie;
 - d) collabora con gli organi dell'Azienda e dell'Università, e con gli organi di programmazione nazionale, regionale, locale, alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti ad esigenze di qualificazione e riqualificazione del personale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
 - e) può conferire annualmente al Comitato direttivo la delega di cui al precedente art.11 comma 7 lett. b1;

- f) esprime pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - g) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
 - h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Dipartimento;
 - i) assolve ogni altro compito demandato da leggi, dall'Atto aziendale, dallo Statuto dell'Università, da regolamenti aziendali ed universitari, dalla normativa nazionale e regionale nonché dalle direttive regionali in materia di dipartimenti ad attività integrata.
6. Il Consiglio di Dipartimento con la partecipazione della sola componente universitaria della fascia corrispondente e superiore, appositamente convocato dal Direttore o dal Vice Direttore qualora il Direttore è dirigente ospedaliero:
- a1) formula le richieste di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca nonché del ruolo assistenziale concordato con la Direzione Aziendale perché la Facoltà le coordini con le esigenze didattiche;
 - b1) redige pareri articolati sui candidati alla copertura dei posti di ruolo universitari;
 - c1) formula pareri alla Facoltà di Medicina e Chirurgia sulla destinazione ai settori scientifico-disciplinari dei posti assegnati nell'ambito della normativa universitaria vigente in materia.
7. Il Consiglio è convocato con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, almeno una volta ogni sei mesi o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso la riunione deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di comprovata urgenza, il Direttore può convocare la seduta con un preavviso inferiore. In prima convocazione le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio, dedotti gli assenti giustificati, e le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio. In seconda convocazione, le sedute sono valide qualsiasi sia il numero dei componenti presenti. La convocazione delle sedute può essere fatta in prima ed in seconda convocazione con il medesimo avviso. Delle riunioni viene redatto un verbale, firmato dal Presidente del Consiglio del Dipartimento e dal Segretario Amministrativo universitario. L'originale del verbale resta a disposizione presso la direzione del Dipartimento. Copia del verbale viene trasmessa al Direttore Generale, al Rettore e al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 13

(Gestione per budget dell'attività assistenziale)

1. I Dipartimenti Integrati adottano la metodologia di gestione per budget. La responsabilità di tale gestione è in capo al Direttore di Dipartimento.
2. Il documento di budget annuale costituisce il piano di attività per la complessiva gestione del Dipartimento. Il documento di budget viene trasmesso anche al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Le modalità di svolgimento del processo di budget sono definite dalla Direzione Generale previa approvazione del Collegio di Direzione informate le OO.SS. aziendali competenti su modalità e date.
4. La programmazione annuale dell'impiego delle risorse complessive e delle attività all'interno del Dipartimento ad Attività Integrata viene effettuato dal Direttore del Dipartimento coinvolgendo tutti i Direttori di Struttura Complessa, Struttura semplice e Programma. A tal fine il Direttore, sulla base delle direttive aziendali, raccoglie ed elabora le proposte dei Direttori delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei

Programmi in un documento di budget globale del Dipartimento che presenta alla Direzione dell'Azienda secondo la procedura di cui al precedente punto 3.

5. Il Direttore di Dipartimento attua un monitoraggio sistematico dell'attività svolta in raccordo con i servizi tecnici di supporto della Direzione Aziendale adottando e/o proponendo eventuali azioni correttive con periodicità almeno trimestrale. Verifica, altresì, la congruità con il budget negoziato coinvolgendo in tale valutazione i dirigenti di struttura Complessa, Semplice e Programma per la parte di loro competenza. Dell'esito di tali verifiche e delle eventuali azioni correttive intraprese viene data informazione alla Direzione Aziendale.

Art. 14

(Gestione delle risorse per l'attività di didattica e di ricerca)

1. Il Dipartimento ad Attività Integrata ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto dell'Università, gode di piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio nella gestione e nell'utilizzo delle risorse assegnate dall'Università, o acquisite direttamente dai docenti e ricercatori, per i propri fini istituzionali.
2. La gestione contabile ed amministrativa del bilancio universitario del Dipartimento è disciplinata dalle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le funzioni tecnico-amministrative universitarie a supporto dell'attività di didattica e di ricerca dei Dipartimenti Integrati sono svolte dal personale assegnato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. Al fine di garantire continuità alle attività gestionali che lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ateneo attribuiscono ai responsabili di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento, qualora il Vice Direttore sia un dirigente ospedaliero, o il Vice Direttore del Dipartimento, qualora il Direttore sia un dirigente ospedaliero, nomina un professore universitario con integrazione assistenziale in qualità di proprio delegato a compiere gli atti amministrativi di stretta pertinenza universitaria, che assume la suddetta funzione in caso di prolungata assenza o impedimento.

Art. 15

(Direzioni Tecniche Aziendali e Dipartimento Amministrativo)

1. Le Direzioni Tecniche della Direzione Aziendale supportano i Direttori di Dipartimento per lo sviluppo e per il miglioramento dell'organizzazione dei Dipartimenti Integrati ed assicurano, nell'ambito delle specifiche competenze, il necessario supporto per la promozione a livello dipartimentale delle attività di programmazione, gestione e valutazione operativa.
2. Per ogni Dipartimento Integrato è individuato un Dirigente medico della Direzione Medica di Presidio che supporta il Direttore di Dipartimento Integrato nell'esercizio dei compiti organizzativi e gestionali che il presente regolamento assegna al Direttore stesso:
 - a) la gestione del budget e delle correlate attività di valutazione;
 - b) la definizione delle procedure organizzative del Dipartimento, con particolare riferimento ai modelli assistenziali ed all'utilizzo di spazi ed attrezzature;
 - c) la definizione degli obiettivi di produttività in relazione agli obiettivi aziendali;
 - d) la messa a punto dei modelli organizzativi di Dipartimento Integrato, con particolare riferimento all'utilizzo di spazi ed attrezzature.
3. Il Dirigente medico di Direzione medica referente del Dipartimento Integrato partecipa alle sedute del Comitato direttivo senza diritto di voto.

(Direzione Infermieristica e Tecnica)

4. Per ogni Dipartimento è individuato un Responsabile assistenziale della Direzione Infermieristica e Tecnica, nominato con delibera aziendale, il quale collabora attivamente con il Direttore del Dipartimento per gli aspetti tecnici ed organizzativi di competenza.

Il responsabile assistenziale:

- a) ha la responsabilità gestionale del personale assegnato al proprio Dipartimento all'interno del quale svolge funzioni di verifica, supporto e sviluppo organizzativo;
 - b) assicura la realizzazione e la continuità del processo di assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria e della riabilitazione, formulato in funzione degli obiettivi e dei bisogni assistenziali, secondo criteri di priorità condivisi in ambito dipartimentale, nel rispetto della corretta, efficiente, efficace ed appropriata gestione delle risorse e degli standard qualitativi definiti in sede aziendale.
5. Il Responsabile Assistenziale di Dipartimento risponde al Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica collabora con la Direzione del Dipartimento, partecipa di diritto al Comitato Direttivo ed al Consiglio del/i Dipartimento/i di riferimento garantendo principalmente l'integrazione interprofessionale e fornendo il supporto necessario al governo clinico.

(Centro Servizi Amministrativi Ospedalieri Dipartimentali)

6. Il Centro Servizi Amministrativi Ospedalieri Dipartimentali (CSAOD) è la funzione di staff al Direttore del Dipartimento Amministrativo che assicura, attraverso i Coordinatori Amministrativi Ospedalieri di Dipartimento, le attività di supporto previste dal Regolamento Attuativo dell'Atto aziendale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è vigente a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sugli albi pretori dell'Università e dell'Azienda.

Art. 17

(Disposizioni transitorie e conclusive)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia all'accordo attuativo tra Azienda ed Università, alle disposizioni vigenti rispettivamente in ambito ospedaliero ed universitario, nonché alle norme vigenti, nazionali e regionali, concernenti la disciplina dell'organizzazione dipartimentale ed il funzionamento degli organi collegiali.
2. Il presente Regolamento attua quanto disposto nei titoli VII (Dipartimenti ad attività integrata) e VIII (Strutture aziendali e incarichi) dell'Atto Aziendale di cui alle premesse che, ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è da considerarsi a tutti gli effetti atto costitutivo delle Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
3. Università e Azienda, entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del presente Regolamento, provvederanno alla elezione di tutte le componenti elettive negli organi previsti dal presente Regolamento.
4. Ai fini del computo dell'anzianità di carica i pregressi incarichi elettivi, disciplinati dal previgente regolamento dei Dipartimenti misti, ivi compreso quello in essere all'emanazione del presente regolamento, non dovranno in nessun caso essere considerati a fronte di eventuali fattispecie di rieleggibilità.
5. Sino alla definizione delle componenti elettive degli organi di cui al comma precedente le deliberazioni da esse prese dovranno riguardare solamente atti urgenti di ordinaria amministrazione.

6. Per motivi di funzionamento i Direttori di Dipartimento in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento prorogheranno il proprio incarico sino alla nomina del direttore sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 8, comma 1 e potranno compiere solo atti di cui al precedente comma.
7. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente regolamento dei Dipartimenti misti.